Legge di Stabilità 2016: nuove assunzioni, esonero contributivo con le regole 2015

Al fine di proseguire la politica di promozione di forme di occupazione stabile, il Legislatore ha confermato anche per l'anno 2016 l'applicazione dell'esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato introdotto con la legge n. 190/2014.

Tuttavia, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto una portata dell'incentivo occupazione minore rispetto all'anno appena trascorso sia per quanto riguarda la misura – scesa al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro – che per la durata che è ridotta a due anni. In assenza di precisazioni da parte dell'Inps, restano immutate le modalità applicative di utilizzo dello sgravio per le quali, però, è necessario aggiornare in difetto al soglia mensile recuperabile.

Esonero contributivo per l'anno 2016

L'esonero per le nuove assunzioni a tempo interminato effettuate nel corso del 2016 non sarà più totale ma parziale in quanto si applicherà solo sul 40% della quota di contribuzione a carico dei datori di lavoro con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail. Inoltre, la legge di Stabilità 2016 riduce il massimale annuo da applicarsi al beneficio che passa da 8.060 € a 3.250 €. Anche la durata dell'agevolazione subisce un ridimensionamento poiché l'esonero non potrà più essere applicato per tre anni ma cesserà allo scadere del secondo anno dall'assunzione.

Si evidenzia che, al fine di provvedere alla verifica dell'assenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione, **condizione ostativa** al beneficio dello sgravio, è fortemente consigliabile che l'azienda si faccia produrre dal lavorare idonea certificazione rilasciata dal centro per l'impiegoo in subordine farsi rilasciare autocertificazione.

Limite massimo annuo e riproporzionamento in caso di part time

Il Legislatore ha fissato per le assunzioni effettuate nel 2016 il limite massimo annuo di fruizione dell'esonero nella misura di 3.250 €. Occorre precisare che l'Inps nelle circolari n. 17 del 2015 e 178 del 2015 ha chiarito che tale importo nel caso di contratto a tempo parziale, va riproporzionato in relazione all'orario di lavoro concordato nel contratto individuale di lavoro rispetto al normale orario di lavoro previsto dalla legge o dal contratto collettivo.

Inoltre, l'esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto part time da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima. Infatti, diversamente il datore di lavoro perderebbe con riguardo al secondo rapporto part-time, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione.

Soglia mensile ridotta

Nell'attesa di eventuali chiarimenti da parte dell'INPS, possono ritenersi applicabili le modalità applicative già previste per l'esonero di cui alla Legge di Stabilità 2015 (legge n. 190/2014) con gli opportuni adeguamenti relativi alla misura ridotta degli importi per il 2016. In particolare, si ricorda che il beneficio contributivo è fruito rideterminando mensilmente la soglia massima applicabile.

Nello specifico, fronte della **rimodulazione dell'importo massimo**, in ogni periodo di paga il limite da considerare è pari a 270,83 € (3.250/12). Si precisa che gli importi eccedenti a tale soglia non potranno essere recuperati nel mese anche se non si è ancora raggiunto il limite annuo complessivo individuato dalla legge e che, quindi, tali contributi sono dovuti interamente.

Pertanto, mensilmente il datore di lavoro è tenuto al calcolo della quota della contribuzione esonerabile, pari al 40% della contribuzione a carico dell'azienda, e al raffronto della stessa con la soglia massima fruibile.

Esempio

Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = $750,00 \in$ Contribuzione esonerabile = $750,00*40\% = 300,00 \in$

La contribuzione esonerabile supera la soglia mensile, pertanto:

Esonero contributivo del mese = 270,83 €

Contributi da versare = 750,00 - 270,83 = 479,17 €

Qualora, invece, mensilmente non venga raggiunta la soglia massima recuperabile, la differenza tra tale limite e la contribuzione esonerabile potrà essere utilizzata nei mesi successivi.

Esempio

Contributi dovuti a carico del datore di lavoro nel mese = $600,00 \in$ Contribuzione esonerabile = $600,00*40\% = 240,00 \in$

La contribuzione esonerabile è inferiore alla soglia mensile, pertanto:

Esonero contributivo del mese = 240,00 €

Eccedenza utilizzabile nei mesi successivi = 270,83 - 240,00 = 30,83 €

Al termine di ogni anno solare dall'assunzione, sarà necessario provvedere ad un **conguaglio annuale** verificando il rispetto del limite complessivo e recuperando le eventuali eccedenze non fruite. Successivamente, si riprenderà ad utilizzare nuovamente il regime di esonero fino al raggiungimento del massimale senza la possibilità di utilizzare eventuali quote di massimale annuo non utilizzato sui contributi degli anni successivi.

Mese	CTB c/ datore di lavoro	Importo esonerabile	Soglia mensile	CTB esonerata	Eccedenza mensile	Eccedenza utilizzata	CTB versata
Gennaio	550,00	220,00	270,83	220,00	50,83	-	330,00
Febbraio	600,00	240,00	270,83	240,00	30,83	-	360,00
Marzo	700,00	280,00	270,83	280,00	-	9,17	420,00
Aprile	700,00	280,00	270,83	280,00	-	9,17	420,00
Maggio	600,00	240,00	270,83	240,00	30,83	-	360,00
Giugno	800,00	320,00	270,83	320,00	-	49,17	480,00
Luglio	650,00	260,00	270,83	260,00	10,83	-	390,00
Agosto	650,00	260,00	270,83	260,00	10,83	-	390,00

Settembre	650,00	260,00	270,83	260,00	10,83	-	390,00
Ottobre	650,00	260,00	270,83	260,00	10,83	-	390,00
Novembre	650,00	260,00	270,83	260,00	10,83	-	390,00
Dicembre	900,00	360,00	270,83	360,00	-	89,17	540,00
Totale	8.100,00	3.240,00	3.250,00	3.240,00	166,64	156,68	4.860,00

Assunzione e cessazione nel corso del mese

Qualora il rapporto di lavoro dovesse essere instaurato o dovesse cessare nel corso del mese, è necessario rapportare il limite annuo alla singola giornata. In tal caso, l'importo recuperabile per ogni giorno di spettanza è pari a $8,90 \in (3.250/365)$.

Esempio

Assunzione 18/01/2016 = l'esonero spetta per 14 giornate Il valore massimo dello sgravo è pari a = 8,90 * 14 = 124,60 €

Indicitalia/studioMazzeidemattia